

A tutti i Clienti dello Studio

Credito di imposta acquisto beni strumentali **indicazione della legge in fattura**

Come già in precedenza comunicato, i soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta per gli acquisti di beni strumentali sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e, a tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di legge.

Tenuto conto che le leggi agevolative sono due, al fine di evitare errori anche nella indicazione in fattura della legge di riferimento, si comunica quanto segue.

Gli **acquisti effettuati dal 01.01.2020 al 31.12.2020** sono disciplinati dalla Legge 160/2019 e la fattura deve riportare la seguente indicazione o indicazione analoga : *“Beni agevolabili ai sensi dell'articolo 1, commi 184-194, Legge 160 del 27.12.2019”*.

Gli **acquisti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022** sono disciplinati dalla Legge 178/2020 e la fattura deve riportare la seguente indicazione o indicazione analoga : *“Beni agevolabili ai sensi dell'articolo 1, commi da 1054 a 1058 Legge 178 del 30.12.2020”*.

Con le risposte a interpello 438 e 439 del 05.10.2020 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, qualora nella fattura di acquisto non sia stata inserita la dicitura con la normativa di riferimento è comunque possibile fruire del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali regolarizzando i documenti di spesa già emessi. L'Agenzia delle Entrate ha confermato (circolare 9/2021 punto 8.1) che la regolarizzazione sia possibile anche qualora sia stata indicata, per errore, la legge sbagliata e la regolarizzazione deve essere fatta prima che inizino le attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria

Periodo 16.11.2020-31.12.2020

Ai fini dell'indicazione in fattura del corretto riferimento di legge per gli acquisti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2020 (periodo di tempo coperto da entrambe le leggi), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito (circolare 9/2021) che:

- per gli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020 si sia proceduto all'ordine vincolante e sia stato versato l'acconto del 20 per cento, le relative fatture e gli altri documenti di acquisto devono contenere il riferimento alle disposizioni della legge 160/2019 e si applica il credito di imposta previsto da tale legge
- per gli investimenti intrapresi a decorrere dal 16 novembre 2020, per i quali alla data del 15 novembre non ci sia stato l'ordinativo e/o il versamento dell'acconto del 20 per cento, le fatture e gli altri documenti di acquisto dei beni ammissibili devono riportare il riferimento alla disciplina agevolativa della legge 178/2020 e si applica il credito di imposta previsto da tale legge

Si allega un prospetto riepilogativo dei termini di applicazione dei diversi crediti di imposta:

Periodo di effettuazione degli investimenti	Condizioni da rispettare	Agevolazione spettante
Dall'1.1.2020 al 31.12.2020	Entro il 31.12.2019: - ordine accettato dal venditore; - pagamento acconti 20%.	Super-ammortamenti DL 34/2019
Dall'1.1.2020 al 31.12.2020	Entro il 31.12.2019: - ordine accettato dal venditore; - pagamento acconti 20%.	Iper-ammortamenti L. 145/2018
Dall'1.1.2020 al 15.11.2020	Assenza di una delle due condizioni sopra riportate	Credito d'imposta ex L. 160/2019
Dall'1.1.2021 al 30.6.2021	Entro il 15.11.2020 (anticipato rispetto all'originario 31.12.2020): - ordine accettato dal venditore; - pagamento acconti 20%.	Credito d'imposta ex L. 160/2019
Dal 16.11.2020 al 31.12.2022	A regime (assenza delle condizioni sopra riportate per il periodo 1.1.2021 - 30.6.2021)	Nuovo credito d'imposta ex L. 178/2020 (con misure differenziate a seconda del momento di effettuazione)
Dall'1.1.2023 al 30.6.2023	Entro il 31.12.2022: ▪ ordine accettato dal venditore; ▪ pagamento acconti 20%.	Nuovo credito d'imposta ex L. 178/2020 (con misure differenziate a seconda del momento di effettuazione)

Come regolarizzare la indicazione in fattura

L'Agenzia delle Entrate ha fornito le seguenti indicazioni:

- a) qualora il documento sia stato emesso in formato cartaceo, il cessionario potrà riportare la dicitura su ciascuna fattura con "scrittura indelebile" o mediante "utilizzo di apposito timbro"
- b) laddove, invece, siano state ricevute fatture in formato elettronico, l'acquirente potrà annotare sulla copia cartacea del documento, con "scrittura indelebile", il riferimento normativo o, in alternativa, "realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso"; in questo caso, senza materializzare la fattura, il cessionario dovrebbe predisporre un altro documento, "da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa", che dovrebbe successivamente essere trasmesso al Sdl.

Conclusioni

Si invitano pertanto i Signori Clienti interessati a verificare la dicitura indicata in fattura per gli acquisti di beni strumentali nuovi, per i quali si beneficia del credito di imposta, e a procedere alla eventuale regolarizzazione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.